

# COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

Provincia di Bergamo



## **REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA**

Data: Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24.07.2018

Agg.: Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.10.2018

ALL. **A**

Legenda abbreviazioni

A.T.S. – Agenzia per la tutela della salute

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione ed in armonia con le norme di Legge e regolamentari vigenti, i servizi, in ambito comunale, relativi alle attività cimiteriali, intendendosi per tali quelle sull'ammissione nei cimiteri comunali, sulla costruzione, gestione, la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonchè sulla loro vigilanza e manutenzione sulla costruzione di sepolcri privati, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la sepoltura delle salme.

#### **Articolo 2 - Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, avvalendosi dell'A.T.S. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

#### **Articolo 3 - Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione al cimitero.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- f) l'inumazione in campo comune;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento.

## CAPO II

### CIMITERO

#### **Articolo 5 - Ammissione nel cimitero comunale**

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Possono, inoltre, essere ricevute le salme di:

- a) persone nate in questo Comune (e per tali sono intesi anche coloro che, nati presso strutture sanitarie in altri Comuni, avevano la famiglia di origine residente nel Comune di Fornovo San Giovanni), o che vi hanno mantenuto per almeno 15 anni la residenza anagrafica;
- b) gli ascendenti o discendenti di 1° grado ed i collaterali di 2° grado di persone residenti in questo Comune;
- c) il cadavere del coniuge o altro familiare di 1° grado in linea retta di persone già sepolte nel cimitero comunale;

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti, determinata come all'art. 37.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone già concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Le eventuali richieste non rientranti nel precedenti commi 1) e 2), in presenza di situazioni particolari ed eccezionali non preventivate o preventivabili, potranno essere accolte dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

### **CAPO III**

#### **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

##### **Articolo 6 – Periodo di osservazione dei cadaveri**

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione del feretro.

##### **Articolo 7 – Contenuto dei feretri**

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

##### **Articolo 8 – Decoro della salma**

Ogni cadavere prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

##### **Articolo 9 – Caratteristiche dei feretri**

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse cm. 2,5.

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

##### **Articolo 10 – Integrità delle salme**

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori in misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del servizio del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del UOS Igiene e Sanità Pubblica dell'A.T.S. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

## CAPO IV

### TRASPORTO DEI CADAVERI

#### **Articolo 11 - Trasporto**

Il trasporto è a carico della famiglia del defunto o dei suoi parenti più prossimi, in mancanza di famigliari o parenti prossimi o di enti che se ne facciano carico, il trasporto potrà essere effettuato a carico del Comune, previa autorizzazione da parte del Sindaco.

#### **Articolo 12 – Aziende che possono eseguire il trasporto**

Il trasporto funebre deve essere effettuato da Ditte Individuali Società o altre persone Giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la Ditta individuale, Società o altra persona Giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 31 e seguenti del R.R. n° 6 del 09/11/2004.

Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre sul territorio di effettuare, secondo il criterio della turnazione: il servizio obbligatorio di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia. Turnazione e tariffe sul trasporto verranno definite in apposita convenzione esterne a questo Regolamento.

#### **Articolo 13 – Autorizzazioni al trasporto**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale Decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### **Articolo 14 – Trasporto salme su suolo pubblico**

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero per gli accertamenti e le procedure previste per Legge.

#### **Articolo 15 – Trasporto morti a seguito malattie infettive**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente del UOS Igiene Sanità Pubblica dell'A.T.S. disporrà a seconda dei casi il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Responsabile del Servizio Igiene dell'A.T.S. non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

#### **Articolo 16 – Trasporto cadaveri portatori di radioattività**

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Articolo 17 – Cortei funebri**

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa a da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non devono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

### **Articolo 18 – Trasporto per cremazione**

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico Decreto dal Sindaco nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del Decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

### **Articolo 19 – Trasporto salme all'estero**

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. n° 1379 del 01/07/1937, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la Convenzione del 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. n° 1055 del 16/06/1938.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

### **Articolo 20 – Trattamento cadaveri per trasporto**

Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina f.u.

Negli altri mesi dell'anno, tale predisposizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

### **Articolo 21 – Trasporti fuori dal Comune**

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente a domicilio con apposito mezzo di trasporto chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

### **Articolo 22 – Accoglimento feretri da altro Comune o dall'estero**

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà all'Ufficio del Comune Responsabile del servizio il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del Servizio Igiene dell'A.T.S..

Tanto nel caso dell'art. 19 quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

### **Articolo 23 – Cadaveri destinati all'insegnamento o ad indagini scientifiche**

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

### **Articolo 24 – Trasporto di ossa o resti mortali**

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzioni igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

## CAPO V

### INUMAZIONI

#### **Articolo 25 – Campi comuni**

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione potranno essere sepolti i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti: i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.T.S..

#### **Articolo 26 – Caratteristiche della fossa**

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del Responsabile del Servizio, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato.

#### **Articolo 27 – Caratteristiche della cassa per inumazioni**

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 in 20 ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di cm. 40 in 40.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collane di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **Articolo 28 – Modalità di sepoltura**

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

### **Articolo 29 – Ornamenti**

Tanto sulle sepolture private ed inumazioni quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 0,50. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegato "A".

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovo per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, al nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

## **CAPO VI**

### **TUMULAZIONI (Sepolture private)**

#### **Articolo 30 – Tipologie di concessioni**

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali individuali;
- d) il Sindaco riscontrata la necessità ha la facoltà di concedere l'assegnazione dei loculi a tempo

determinato per un periodo ritenuto necessario in funzione della richiesta.

#### **Articolo 31 – Caratteristiche delle concessioni**

La sepoltura individuale privata, di norma, può concedersi solo in presenza di feretro o urna da tumularvi e, comunque, con precisa individuazione del destinatario.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario fissato con delibera della Giunta Comunale.

La concessione è regolata da schema di contratto-tipo.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

1. - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
2. - la durata;
3. - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
4. - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (nel caso di sepolcro gentilizio o familiare);
5. - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **Articolo 32 – Assegnazione delle concessioni**

L'assegnazione avviene in base alla richiesta presentata. Per l'ordine di assegnazione verranno rispettati, a secondo della tipologia ed ubicazione del manufatto richiesto, i criteri annualmente determinati dalla Giunta Comunale in sede di programmazione delle concessioni



L'emanazione dei predetti criteri dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- a) dovrà essere favorita l'assegnazione in concessione dei manufatti (loculi/ossari) di più vecchia edificazione, liberati a seguito di estumulazioni.
- b) nel caso di manufatti di più recente edificazione, mai utilizzati, si dovrà procedere ad assegnazioni parziali (per blocco o colonne), in modo tale da mantenere disponibilità di più tipologie e posizionamenti nelle file per assegnazioni future, tali da offrire nel tempo, possibilmente, pari opportunità di scelta ai richiedenti.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, per futuro affiancamento (loculo adiacente) del coniuge o parente di 1° grado premorto, all'atto della richiesta di concessione per il defunto (e solamente per i loculi dichiarati disponibili).

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
- c) quando le salme per le quali si richiede la concessione sono già tumulate in altro loculo all'interno dello stesso cimitero, con esclusione dei casi di affiancamento del coniuge o parente di 1° grado defunto;
- d) alle persone non residenti

Il diniego sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

### **Articolo 33 – Soggetti che possono richiedere le concessioni**

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse.

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni;

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge;
- gli affini.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

La concessione non potrà essere oggetto di compravendita tra privati e/o Enti, qualora si verificasse tale condizione, la stessa non avrà nessuna valenza e di fatto rappresenterà decadenza immediata della concessione stessa, gli spazi o manufatti oggetto di tale concessione torneranno di proprietà del Comune.

Alla scadenza, se non rinnovata la concessione e gli eventuali manufatti ivi presenti torneranno di proprietà del Comune che ne disporrà a pieno titolo.

### **Articolo 34 – Spese mantenimento delle tombe e loculi**

Le spese di mantenimento delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

### **Articolo 35 – Salme conviventi o con particolari benemerienze**

La tumulazione in sepolture private di salme che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dall'art. 93 punto 2, del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

### **Articolo 36 – Concessione dei loculi**

Il diritto di sepoltura è dato alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro e, compatibilmente con la capienza del loculo, un'urna cineraria.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data dell'acquisto del loculo, secondo la tipologia dello stesso e del prezzo indicato dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per altri 30 anni.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

E' ammessa la concessione di colombari, secondo la disponibilità dei loculi, a persone viventi che abbiano superato 70 anni di età, in periodi predeterminati dalla Giunta Comunale.

Allo scopo, annualmente, in occasione della verifica di disponibilità, la Giunta Comunale disporrà per l'emanazione di apposito bando di assegnazione di loculi in prenotazione. Nel bando dovranno essere indicati: il numero e la posizione dei loculi assegnabili, le modalità ed i criteri per l'individuazione degli assegnatari, i termini per la presentazione delle domande. I criteri di assegnazione dovranno rispettare le seguenti priorità:

- residenza del destinatario nel Comune di Fornovo San Giovanni,
- richiesta per futuro affiancamento del coniuge o altro familiare premorto,
- anzianità del destinatario,
- ordine di presentazione della domanda.

Sulla base dei predetti criteri verrà stilata apposita graduatoria degli aventi diritto alla prenotazione.

In tutti i casi di prenotazione, la concessione sarà soggetta al pagamento di un aggio annuale di prenotazione, dell'importo determinato nell'allegato tariffario, fino alla data di occupazione del loculo prenotato. Qualora ci fossero "loculi doppi con unica lapide abbinata", nei casi di prenotazione di questi ultimi, l'aggio annuale dovrà essere versato fino alla data di occupazione del secondo loculo. Da tale data decorrerà il periodo di durata della concessione.

### **Articolo 37 – Definizione disponibilità loculi**

La Giunta comunale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da concedere in prenotazione, o per il rinnovo delle concessioni in scadenza.

Nel caso in cui i loculi disponibili fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso degli ultimi 3 anni, nelle rispettive zone di competenza, disporrà per la pubblicazione di uno o più Bandi per l'assegnazione di un numero determinato di loculi in prenotazione.

Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso degli ultimi 3 anni, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute, residenti nel Comune di Fornovo San Giovanni, sospendendo la possibilità di prenotazione, rinnovi e tumulazioni/inumazione di NON residenti.

In sede di prima applicazione, la Giunta Comunale provvederà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, alle incombenze di cui ai precedenti articoli.

### **Articolo 38 – Lapidi**

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

### **Articolo 39 – Tombe di famiglia**

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati su conforme parere del Responsabile del Servizio Tecnico.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma dal Responsabile Servizio Tecnico.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'assenso del Responsabile Servizio Tecnico.

Nelle tombe di famiglia potranno essere collocati i resti mortali degli aventi di diritto di cui al presente articolo purché la tomba stessa abbia lo spazio adeguato, tale operazione comporterà il pagamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 40 – Rinuncia o abbandono di concessione**

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

I monumenti diventeranno di proprietà comunale e saranno posti in vendita mediante trattativa privata.

#### **Articolo 41 – Costruzione e lavori di manutenzione Tombe di famiglia**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, eventualmente forniti.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio tecnico, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

All'interno delle aree cimiteriali è permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio tecnico.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio Tecnico.

Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma

precedente. Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione sia eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

#### **Articolo 42 – Durata concessioni**

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni da un minimo di 30 (trenta) a un massimo di 60 (sessanta), salvo rinnovo. La concessione delle cappelle gentilizie hanno la durata di anni 90 (novanta).

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il rinnovo è consentito per un periodo da un minimo di anni 10 (dieci), con multipli di anni 10 (dieci), fino a un massimo di anni 60 (sessanta), previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza;

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Le tombe delle quali non esista contratto (perché all'epoca non stipulato ovvero non reperibile) ma che risultano a repertorio, saranno, mediante deliberazione di Giunta Comunale dichiarate perpetue a condizione che le salme in essa riposte non vengano esumate. In caso di richiesta di esumazione delle stesse da parte dei famigliari o parenti, saranno dichiarate scadute ma con diritto da parte di questi ultimi di acquistarne la proprietà mediante pagamento della somma stabilita per il rinnovo.

#### **Articolo 43 – Durata concessioni “perpetue”**

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. n° 803 del 21/10/1975, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli art. 98 e 99 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

#### **Articolo 44 – Risoluzione della concessione**

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario. La risoluzione della concessione del loculo, della tomba o della cappella, dopo il decimo anno, non dà diritto al rimborso. Se la risoluzione della concessione avviene entro il decimo anno, sarà trattenuta una percentuale dell'importo versato secondo il seguente schema:

- Entro il primo anno viene effettuata la ritenuta del 20% dell'importo versato;
- Per ogni anno o frazione di anno successivi al primo ed entro il decimo anno sarà applicata una ritenuta pari al 10% dell'importo versato;

## CAPO VII

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### **Articolo 45 – Tipologia e tempistica**

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 3 del D.P.R. n° 254 del 15/07/2003, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo. Tale operazione deve essere rispettata quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 20 del R.R. n° 6 del 09/11/2004.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, e constatata la perfetta tenuta del feretro, dichiararsi che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Le operazioni di cui sopra dovranno rispettare quanto stabilito dal Comma 7 dell'art. 20 del R.R. n° 6 del 09/11/2004.

Qualora il Sindaco constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Alle esumazioni devono sempre assistere 1 persona dell'Ufficio Tecnico del Comune e due testimoni.

Dall'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso l'Ufficio Tecnico del Comune e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile dell'UOS Igiene e sanità Pubblica dell'ATS di Bergamo abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

#### **Articolo 46 – Gestione resti e materiali da esumazioni**

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere richiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 24.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n° 245 del 15/07/2003, trattandosi di rifiuti equiparati a quelli speciali.

#### **Articolo 47 – Normativa estumulazioni**

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui dell'art. 3 del D.P.R. n° 254 del 15/07/2003.

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco.

In caso di esumazione straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dell'agenzia alla quale sarà appaltato il lavoro sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a Tutela dell'Igiene.

#### **Articolo 48 – Costi estumulazioni private**

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

I costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali saranno a totale carico dei privati.

### **CAPO VIII**

#### **CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE**

##### **Articolo 49 – Crematorio**

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

##### **Articolo 50 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, punto 1, lett. b) della L. n° 130 del 30/03/2001, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1);
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti; c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

##### **Articolo 51 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, ossario e cinerario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni: - presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla let. e) del punto 1 dell'art. 3 della L. n° 130 del 30/03/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati: - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna; - il luogo di conservazione; - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Il luogo di conservazione, definito "cinerario", è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della L. n° 130 del 30/03/2001, nei luoghi a ciò deputati di cui alla lettera c), ad opera dei soggetti di cui alla lettera d) del citato art. 3, della medesima legge. In ossequio alle disposizioni dell'art. 73 della L.R. n° 33 del 30/12/2009, e dell'art. 13 del R.R. n° 6 del 09/11/2004.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, su apposito modulo approvato con D.G.R. n° VII/20278 del 21/01/2005.

La dispersione in area cimiteriale avviene mediante dispersione, in luogo appositamente individuato all'interno del Piano Regolatore Cimiteriale e denominato "Giardino delle Rimembranze", a norma dell'art. 10 del già citato R.R. n° 6 del 09/11/2004.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune (ad oggi "sepolcro comune").

La dispersione potrà essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 3 della L. n° 130 del 30/03/2001.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari potrà essere disposta quando vi sia stata espressa volontà del defunto, o volontà manifestata dal coniuge, o dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, o, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

I soggetti sopra elencati dovranno presentare apposita istanza, indicante le generalità di chi prenderà in consegna l'urna, in triplice copia, delle quali: una per il Comune di decesso, la seconda per il Responsabile del crematorio, e la restante copia al consegnatario dell'urna. Laddove l'affidatario dell'urna volesse recedere dall'affidamento delle ceneri, potrà conferirle al cinerario comune, o destinarle alla tumulazione.

## CAPO IX

### ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

#### **Articolo 52 - Svolgimento funerali giorni festivi**

E' consentito lo svolgimento dei funerali nelle giornate di Domenica e festive.

#### **Articolo 53 - Sepolture non residenti**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

#### **Articolo 54 - Servizio di custodia**

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale.

- a) un responsabile del servizio;

#### **Articolo 55 - Compiti del Responsabile del Servizio**

Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
- d) segnalerà al sindaco eventuali atti vandalici verificatisi nel cimitero.
- e) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;
- f) assiste alle esumazioni straordinaria ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigile sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- g) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- h) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- i) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- l) esegue lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- m) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

### **CAPO X**

#### **NORME DI SERVIZIO**

##### **Articolo 56 - Inservienti e Manovali**

Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed inumazioni dei cadaveri.

Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

##### **Articolo 57 - Personale di Direzione e servizio**

Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
- c) dal Responsabile del Servizio per i servizi funebri.

##### **Articolo 58 - Denuncia di decesso**

L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.



Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

## CAPO XI

### POLIZIA DEL CIMITERO

#### **Articolo 59 - Orari d'apertura**

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

#### **Articolo 60 - Circolazione all'interno del cimitero**

Non è permesso introdurre nessun veicolo all'interno del cimitero, fatto salvo quelli atti a svolgere servizi per il medesimo e/o autorizzati da parte del Sindaco con apposita autorizzazione. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

#### **Articolo 61 - Coltivazioni**

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### **Articolo 62 - Cura di tombe e lapidi**

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura dell'Ufficio Tecnico del Comune inviare comunicazione scritta ai concessionari o agli eredi affinché possano provvedere al ripristino o al ritiro degli stessi. Trascorsi 30 giorni dal primo sollecito ne verrà inviato un secondo a seguito del quale, trascorsi ulteriori 30 giorni, l'Ufficio Tecnico provvederà a ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero.

#### **Articolo 63 - Mancati pagamenti**

Nell'eventualità in cui venga rilevato da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune il mancato pagamento della tariffa annuale relativa alle lampade votive dei loculi o delle tombe, azioni correttive saranno apprese a discrezione dell'Ufficio Responsabile.

#### **Articolo 64 - Norme generali**

Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle particolari, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi della legge.

## **Capo XII**

### **CONTRAVVENZIONI**

#### **Articolo 65 - Sanzioni**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n° 1256 del 27/07/1934, come modificati per effetto dell'art. 3 della L. n° 603 del 12/07/1961, e degli artt. 32 e 113 della L. n° 689 del 24/11/1981.

## **Capo XIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 66 - Norme generali**

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, e nel R.D. n° 1265 del 27/07/1934.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

***Allegato A***

---

**N. NATURA DELLA CONCESSIONE  
PER LE FOSSE COMUNI**

---

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Collocamento dei ceppi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno                  |
| 2 | Collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo         |
| 3 | Collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1.50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine |
-

## INDICE

### CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 <i>Oggetto</i>	pag. 2
ART. 2 <i>Competenze</i>	pag. 2
ART. 3 <i>Responsabilità</i>	pag. 2
ART. 4 <i>Servizi gratuiti e a pagamento</i>	pag. 2

### CAPO II: CIMITERO

ART. 5 <i>Ammissione nel cimitero comunale</i>	pag. 3
--	--------

### CAPO III: DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 6 <i>Periodo di osservazione dei cadaveri</i>	pag. 4
ART. 7 <i>Contenuto dei feretri</i>	pag. 4
ART. 8 <i>Decoro della salma</i>	pag. 4
ART. 9 <i>Caratteristiche dei feretri</i>	pag. 4
ART. 10 <i>Integrità delle salme</i>	pag. 4

### CAPO IV: TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 11 <i>Trasporto</i>	pag. 5
ART. 12 <i>Aziende che possono eseguire il trasporto</i>	pag. 5
ART. 13 <i>Autorizzazioni al trasporto</i>	pag. 5
ART. 14 <i>Trasporto salme su suolo pubblico</i>	pag. 5
ART. 15 <i>Trasporto morti a seguito malattie infettive</i>	pag. 5
ART. 16 <i>Trasporto cadaveri portatori di radioattività</i>	pag. 5
ART. 17 <i>Cortei Funebri</i>	pag. 5
ART. 18 <i>Trasporto per cremazione</i>	pag. 6
ART. 19 <i>Trasporto salme all'estero</i>	pag. 6
ART. 20 <i>Trattamento cadaveri per trasporto</i>	pag. 6
ART. 21 <i>Trasporti fuori dal comune</i>	pag. 6
ART. 22 <i>Accoglimento feretri da altro Comune o dall'estero</i>	pag. 6
ART. 23 <i>Cadaveri destinati all'insegnamento o ad indagini scientifiche</i>	pag. 6
ART. 24 <i>Trasporto di ossa o resti mortali</i>	pag. 6

### CAPO V: INUMAZIONI

ART. 25 <i>Campi comuni</i>	pag. 7
ART. 26 <i>Caratteristiche della fossa</i>	pag. 7
ART. 27 <i>Caratteristiche per la cassa per inumazioni</i>	pag. 7
ART. 28 <i>Modalità di sepoltura</i>	pag. 8
ART. 29 <i>Ornamenti</i>	pag. 8

### CAPO VI: TUMULAZIONI (Sepolture private)

ART. 30 <i>Tipologie di concessioni</i>	pag. 9
ART. 31 <i>Caratteristiche delle concessioni</i>	pag. 9

ART. 32 <i>Assegnazione delle concessioni</i>	pag. 9
ART. 33 <i>Soggetti che possono richiedere le concessioni</i>	pag. 10
ART. 34 <i>Spese per mantenimento delle tombe e loculi</i>	pag. 10
ART. 35 <i>Salme conviventi o con particolari benemerenze</i>	pag. 10
ART. 36 <i>Concessione dei loculi</i>	pag. 10
ART. 37 <i>Definizione disponibilità loculi</i>	pag. 11
ART. 38 <i>Lapidi</i>	pag. 11
ART. 39 <i>Tombe di famiglia</i>	pag. 11
ART. 40 <i>Rinuncia o abbandono di concessione</i>	pag. 12
ART. 41 <i>Costruzione e lavori di manutenzione Tombe di famiglia</i>	pag. 12
ART. 42 <i>Durata concessioni</i>	pag. 13
ART. 43 <i>Durata concessioni "perpetue"</i>	pag. 13
ART. 44 <i>Risoluzione della concessione</i>	pag. 13

#### **CAPO VII: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

ART. 45 <i>Tipologia e tempistica</i>	pag. 14
ART. 46 <i>Gestione resti e materiali da estumulazione</i>	pag. 14
ART. 47 <i>Normativa estumulazioni</i>	pag. 15
ART. 48 <i>Costi estumulazioni private</i>	pag. 15

#### **CAPO VIII: CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE**

ART. 49 <i>Crematorio</i>	pag. 16
ART. 50 <i>Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione</i>	pag. 16
ART. 51 <i>Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri</i>	pag. 16

#### **CAPO IX: ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

ART. 52 <i>Svolgimento funerali giorni festivi</i>	pag. 18
ART. 53 <i>Sepulture no residenti</i>	pag. 18
ART. 54 <i>Servizio di Custodia</i>	pag. 18
ART. 55 <i>Compiti del responsabile del Servizio</i>	pag. 18

#### **CAPO X: NORME DI SERVIZIO**

ART. 56 <i>Inservienti e manovali</i>	pag. 19
ART. 57 <i>Personale di direzione e servizio</i>	pag. 19
ART. 58 <i>Denuncia di decesso</i>	pag. 19

#### **CAPO XI: POLIZIA DEL CIMITERO**

ART. 59 <i>Orari di apertura</i>	pag. 20
ART. 60 <i>Circolazione all'interno del cimitero</i>	pag. 20
ART. 61 <i>Coltivazioni</i>	pag. 20
ART. 62 <i>Cura di tombe e lapidi</i>	pag. 20
ART. 63 <i>Mancati pagamenti</i>	pag. 20
ART. 64 <i>Norme generali</i>	pag. 20

#### **CAPO XII: CONTRAVVENZIONI**

ART. 65 *Sanzioni* pag. 21

**CAPO XIII: DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 66 *Norme generali* pag. 22